



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI

Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO

Tel. 050859311 – Fax 050859333

e.mail: piic83500e@istruzione.it pec:

piic83500e@pec.istruzione.it

CODICE FISCALE 93049600500

sito web: www.comprendivogereschi.edu.it



Pontasscerchio 25 marzo 2025

Al personale docente e non docente

Alla DSGA

All'Albo

OGGETTO: Prestiti a pubblici dipendenti- Cessione del quinto NoiPa Delegazione di pagamento.

Corre l'obbligo, visto i vari fraintendimenti degli ultimi anni tra le SSLL e l'ufficio, in merito agli adempimenti di cui all'oggetto, portare a conoscenza del personale scolastico interessato a forme di finanziamento che, sul Portale NoiPa ([link:https://noipa.mef.gov.it](https://noipa.mef.gov.it)), accedendo con le proprie credenziali previa registrazione, i dipendenti della PA interessati possono chiedere finanziamenti in modo diretto e semplice senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

VISTE le seguenti attività di controllo finanziario, di cui al punto 10 della circolare del MEF-RGS Prot. 2837 del 15/01/2015, n. 2, inerenti l'Amministrazione di appartenenza del dipendente richiedente che dovrebbe effettuare per esprimere determina positiva al finanziamento richiesto dal dipendente ovvero:

1. che il tasso effettivo globale medio-TEG praticato dall'istituto finanziario non superi il corrispondente tasso d'usura;
2. che la quota oggetto della delegazione non ecceda il 20% dello stipendio netto;
3. che il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non comporti una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;
4. dell'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950;

ACCLARATO che l'Amministrazione di appartenenza non dispone tuttavia né di informazioni né di elementi essenziali per escludere che un finanziamento non concorra, con altre delegazioni di pagamento, alla riduzione dello stipendio della metà (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali);

VISTO che la materia è regolata dall'art. 1269 e seguenti del Codice Civile, nonché dal

DPR n. 180 del 1950 e dalle circolari MEF-RGS 1/2011, 30/2011 e 2/2015 il cui obiettivo, dichiarato è rendere più snello il procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 1269 comma 2 del Codice Civile (che stabilisce che il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico) e, come pure ribadito dalle Circolari del MEF – RGS n. 1 del 17.01.2011 (pagg. 2 e 3) e n. 2 del 15.01.2015, l'assenso alla delegazione d pagamento non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale, per cui nessuna responsabilità è addebitabile al Dirigente scolastico che, in maniera del tutto legittima, decidesse di astenersi dallo svolgere tale compito;

TENUTO CONTO che non esiste convenzione finanziaria tra questa amministrazione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, come reso possibile dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

CONSIDERATO che l'intero procedimento è assoggettato alla valutazione di questa amministrazione, come prescritto dalla citata circolare n. 2 del MEF e dalla Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 19924 del 01/07/21 “*Delegazione convenzionale di pagamento: trasmissione nota prot. 158151 del 01.06.2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – ufficio XIII”...In particolare, il MEF – RGS, in parziale rettifica di quanto in precedenza sostenuto dal MEF – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione Sistemi informativi e dell'Innovazione, e di cui questo Ufficio ha già dato conto con la precedente nota prot. AOODGPER 14671 del 10.05.2021, ha chiarito che la*

c.d. determinazione positiva, da rilasciare per la delegazione di pagamento a valere sulle competenze stipendiali, compete all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, da individuarsi, nel caso specifico del personale della scuola, nell'Istituzione scolastica. Tanto rappresentato, si invitano codesti Uffici a prestare osservanza a quanto dichiarato dal MEF – RGS nell'allegata nota, a cui integralmente si rinvia...”;

VISTA la nota ministeriale n.0014671 del 10/05/2021 “*Delegazione convenzionale di pagamento- Nota MEF-DSIIProt. 24837 del 04/05/2021*” secondo la quale “*la DSII ha chiarito che l'istanza di delegazione di pagamento per contratto finanziario presentata dal dipendente alle istituzioni scolastiche per l'autentica della sottoscrizione deve essere, dal punto di vista dei contenuti, conforme all'Allegato E, riportato nella circolare RGS 2/2015. Il predetto allegato è uno dei documenti necessari per istituire pratiche di delegazione di pagamento da inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza*”;

Visto che l'allegato E presentato dalle finanziarie viene alterato con la dicitura: “**si esprime determinazione positiva**” al finanziamento;

VISTA la nota ministeriale n.0014671 del 10/05/2021 “*Delegazione convenzionale di pagamento- Nota MEF-DSII Prot. 24837 del 04/05/2021*” secondo cui tale adempimento “*non può essere espletato dalla Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall'ufficio ordinario della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale*”;

CONSIDERATO che qualsivoglia valutazione nel merito è suffragata dall'impossibilità di accettare la situazione debitoria complessiva del dipendente;

CONSIDERATO che i provvedimenti volti alla valutazione di merito, in fase di esecuzione, devono essere assoggettati al rispetto dei principi generali espressamente enunciati dalla Legge n. 241/90 e s.s.m.m.i.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e che pertanto la Pubblica Amministrazione deve sempre agire nel rispetto dei rigorosi limiti stabiliti dalla legge, al fine di giungere alla soluzione più opportuna e ragionevole per il caso concreto in esame;

tutto ciò premesso si precisa che l'istituzione scolastica non istruisce e non autorizza pratiche di finanziamento del personale scolastico nei confronti di enti finanziatori terzi, mediante l'istituto della delegazione di pagamento (c.d. prestito con delega riconducibile agli artt.1269 e 1273 del codice civile).

Pertanto alla luce della normativa vigente in parola, in particolare dell'art.1269 c.c. comma 2 (che stabilisce che il delegato anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico) e in considerazione delle responsabilità che comporta tale istituto, non apporrà alcuna autorizzazione alla delegazione di pagamento, limitandosi in tali casi, alla semplice compilazione del modello B (autentica di firma del debitore da parte del funzionario pubblico); il modello E è di competenza della Ragioneria territoriale dello Stato – rgs – per gli accertamenti patrimoniali e contabili che non devono e non possono essere esperiti dalla scrivente.

La compilazione di tali documenti non va quindi verificata dall'Amministrazione pubblica periferica quale la scuola alla quale compete la verifica di procedimenti disciplinari in corso e che la somma totale della rata non superi il quinto dello stipendio netto (20%) indicato anche nel cedolino mensile del dipendente.

Si informano le SSLL, onde evitare disgridi, di acquisire informazioni circa gli adempimenti che spettano ai diversi uffici in merito alla concessione di prestiti e che eventuali ritardi nella determinazione positiva del prestito non sono dipendenti da inadempienze della scrivente Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sandra Fornai